

TI_GERICHTE 11.2017.104 vom 2. April 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-04-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.104

FR: TI_GERICHTE 11.2017.104 du 2 avril 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2017.104 del 2 aprile 2019

Regeste

Divorzio: obbligo per un coniuge di riprendere o estendere l'attività lucrativa già in pendenza di causa

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 1250.– mensili dal maggio del 2016), di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2016 del 9 giugno 2016, consid. 1.1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è pervenuto al patrocinatore del convenuto il 6 novembre 2017. Introdotto il 1

E. 6

Da quanto precede risulta il seguente bilancio familiare: Dal 1° giugno al 31 dicembre 2016

Reddito del marito fr.

E. 7

933.25 Reddito della moglie fr. 3 452.35 fr.

E. 11

685.60 mensili Fabbisogno minimo del marito fr. 4 298.30
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 222.25 Fabbisogno in denaro di
Gi_____ fr. 1 617.70 fr. 9 138.25 mensili
Eccedenza fr. 2 547.35 Metà
eccedenza fr. 1 273.70 mensili Contributo alimentare
per la moglie: fr. 3222.25 + fr. 1273.70 ./ fr. 3752.35 = fr. 743.60 mensili, arrotondati
a fr. 745.— mensili. L'appello va accolto entro tali
limiti e il decreto cautelare impugnato riformato di conseguenza. 7. Le spese dell'attuale
giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
consegue una riduzione del contributo alimentare litigioso da fr. 893.50 a fr. 770.– mensili
dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2016 e a fr. 745.– mensili dal 16 aprile 2019 in poi,
mentre vede confermato l'onere dal 1° gennaio 2017 fino all'emanazione della presente
sentenza, quantunque egli ne chiedesse la totale soppressione. Ottiene così causa vinta per
circa un quinto. Si giustifica in simili circostanze che sopporti quattro quinti degli oneri
processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà
un'indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638
consid. 3b). L'appellante postula l'addebito degli oneri di prima sede all'istante,

condannando quest'ultima di rifondergli fr. 5000.– a titolo di ripetibili per ciascun grado di giudizio. Tale domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'integrale accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela senza oggetto. Per il resto, l'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente sul riparto delle spese processuali e delle ripetibili stabilito nel dispositivo di prima sede (un terzo a carico della moglie, il resto a carico del marito), che può rimanere invariato. 8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF (sopra, consid. 1), fermo restando che contro decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.